

Testo legge Finanziaria 2002

Testo originario del disegno di legge

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF
per le famiglie)

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.
2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico.
3. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

Testo approvato a seguito dell'emendamento del Forum Aula del Senato - 6 novembre 2001

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF
per le famiglie)

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro.

La stessa detrazione di 516,46 euro spetta: a) ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli a carico; b) ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più figli a carico; c) ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro purchè gli stessi contribuenti abbiano a carico almeno quattro figli.

In tutti gli altri casi, per i figli a carico, rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.